

ORGANISMO DI MEDIAZIONE “BSA SRL”



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE AI SENSI DELLA DISCIPLINA DI CUI AL D. LGS. 4 MARZO 2010 N. 28 E AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 24 OTTOBRE 2023 N. 150.

• via Calatafimi 38/B-2
63039 San Benedetto del Tronto (AP)
tel. +39 0735 576505
fax +39 0735 588267

• viale Vittorio Veneto 22/D
42015 Correggio (RE)
tel. +39 0522 732829

www.bsaonline.it
info@bsaonline.it

Indice

Definizioni

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Avvio del procedimento di mediazione

Art. 3 La Segreteria

Art. 4 Nomina del mediatore

Art. 5 Le parti

Art. 6 Adempimenti e responsabilità delle parti

Art. 7 Il Mediatore

Art. 8 Il Mediatore ausiliario e gli accordi di collaborazione

Art. 9 Decadenza ed incompatibilità del Mediatore

Art. 10 Conclusione della mediazione

Art. 11 Mediazione nell'azione di classe

Art. 12 Riservatezza

Art. 13 Indennità

Art. 14 Diritto di accesso e trattamento dei dati personali

Art. 15 Sospensione e cancellazione dell'Organismo – Effetti sui procedimenti in corso

Art. 16 Ruolo del Mediatore in altri procedimenti

Art. 17 Interpretazione ed applicazione delle norme

Art. 18 Legge applicabile

DEFINIZIONI

- per “*Organismo di mediazione*”, o semplicemente “*Organismo*”, si intende l'ente denominato BSA Srl;

- per “*Responsabile dell'Organismo*” o semplicemente “*Responsabile*” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell'Organismo, le funzioni di cui agli artt. 8 e ss. del D. Lgs. 4 Marzo 2010 n. 28, dall'art. 7, comma 6; art. 8, commi 2 e 3; art.1 del D.M. n. 150/23 nonché ogni altra funzione stabilita dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento;

- per “*Regolamento*” si intende il regolamento di procedura redatto ai sensi dell'art. 1 del D.M. 150 del 24 Ottobre 2023;

- per “*Segreteria*” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo;

- per “*Mediatore*” si intende la persona fisica iscritta nell'Elenco dell'Organismo o in quelli degli Organismi con cui si sia raggiunto a tal fine un accordo ai sensi del comma 2, lett. c) art.1 del D.M. n. 150/23, sia esso Valutativo o Facilitativo;

- per “*Mediatore valutativo*” o anche “*Mediatore ausiliario*” si intende la persona fisica iscritta nell’Elenco dei Mediatori con particolare specializzazione in una o più materie o in un determinato settore ed autorizzata dall’Organismo alla formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 28/10;

- per “*Consulente negoziatore di parte*” o semplicemente “*Consulente negoziatore*” si intende la persona fisica, preferibilmente iscritta in un albo professionale, che assiste la parte in mediazione;

- per “*Spese di avvio*” si intende l’importo indicato nella Tabella A del Regolamento che le parti versano al momento del deposito della domanda di mediazione per attivare la relativa procedura;

- per “*Spese di mediazione*” l’importo indicato nella Tabella A del Regolamento che le parti versano prima dell’inizio del primo incontro, comprensivo altresì dell’onorario del Mediatore;

- per “*Indennità*” si intende la somma onnicomprensiva delle Spese di avvio e delle Spese di mediazione;

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di mediazione a fini conciliativi delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa. Esso si applica alle procedure di mediazione amministrative in tutte le sedi di BSA Srl in Italia.

2. Il presente Regolamento è derogabile su accordo di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell’Organismo.

3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro giorni 15 dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

4. **L’Organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al Responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.**

Art.2

Avvio del procedimento di mediazione

1. La procedura di mediazione può essere avviata mediante deposito di un’istanza, compilabile direttamente dal sito web dell’Organismo, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata o presentata brevi manu presso la Segreteria della sede principale dell’Organismo. In caso di più istanze relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. Le parti possono depositare o inviare contemporaneamente domande di mediazione singole o congiunte anche nei confronti di più soggetti.

2. L’istanza può essere redatta su carta libera, purché contenente tutti gli elementi indicati nel modulo di domanda dell’Organismo, ovvero:

a) dati identificativi di tutte le parti coinvolte e recapiti a cui inviare le comunicazioni, compresi quelli telefonici, di telefax e di posta elettronica certificata;

b) oggetto della domanda con la sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse;

- c) memorie e documenti ritenuti utili per la comprensione della controversia, con espressa indicazione di quelli riservati all'esame del solo mediatore;
- d) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- e) dati identificativi di colui che eventualmente parteciperà e/o rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- f) dati identificativi degli eventuali Consulenti negoziatori che assisteranno la parte nel procedimento;
- g) indicazione del valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di Procedura Civile. **Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole disaccordo tra le parti sul valore della controversia l'Organismo decide il valore di riferimento fino al limite di Euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;**
- h) dichiarazione di accettazione del Regolamento;
- i) richiesta dello svolgimento dell'incontro di mediazione anche in caso di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento;
- l) eventuale indicazione del Mediatore di proprio gradimento.

3. Alla domanda con cui viene richiesto il ricorso alla procedura di mediazione devono essere allegati copia del documento di riconoscimento e copia del documento comprovante l'avvenuto pagamento delle Spese di avvio del procedimento e delle Spese di Mediazione, come da tabella adottata dall'Organismo.

4. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

5. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.

6. L'organismo garantisce una disponibilità temporale allo svolgimento del primo incontro di mediazione di almeno 2 ore e le condizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima giornata.

Art.3

La Segreteria

1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che prestano la propria attività presso la Segreteria devono agire in modo imparziale, non entrando nel merito della controversia e non svolgendo attività di consulenza giuridica o di mediazione.

2. La Segreteria detiene un registro, anche informatico, nel quale vengono annotati, per ogni procedimento di mediazione, il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il Mediatore e/o i Mediatori ausiliari, gli eventuali esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali designati, la durata del procedimento ed il relativo esito.

3. La Segreteria:

(a) verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dall'art.2 del Regolamento;

(b) verifica il versamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione;

(c) annota la domanda nell'apposito registro;

(d) comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- alla parte proponente o a tutte le parti, in caso di richiesta congiunta (1) il nominativo del Mediatore/i designato/i, (2) la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che potrà, in ogni caso, essere assistita da un Consulente negoziatore;

- all'altra o alle altre parti, ai recapiti indicati nell'istanza di mediazione: (1) l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, (2) il nominativo del Mediatore/i designato/i; (3) l'invito a partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, all'incontro di mediazione, alla data e nel luogo indicati, anche eventualmente con l'assistenza di un Consulente negoziatore, (4) l'invito ad aderire alla procedura di mediazione, trasmettendo all'Organismo l'apposito modulo di adesione o idonea e conforme comunicazione di adesione, entro il termine indicato e comunque prima della data dell'incontro, precisando altresì che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, produce gli effetti indicati all'art. 8, comma 5, del DLgs. n. 28/10, (5) la misura delle indennità di mediazione da corrispondere.

Nel caso in cui venisse segnalata particolare urgenza dovuta alla prossimità della scadenza di termini di prescrizione o decadenza, l'Organismo darà comunicazione della procedura di mediazione alle altre parti entro 5 giorni lavorativi dall'assegnazione del protocollo all'istanza.

La comunicazione di avvio della procedura e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte anche a cura della parte istante, purché con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

4. Nell'ipotesi in cui non siano facilmente individuabili i dati della parte o delle parti destinatarie della domanda di mediazione, la stessa sarà ritenuta irricevibile e, indicandone i motivi, ne sarà data tempestiva comunicazione alla parte proponente.

5. Qualora la domanda non si presenti completa rispetto agli elementi necessari sopraindicati ovvero la parte istante non provveda al versamento delle Spese di avvio e delle Spese di Mediazione come da Tabella adottata dall'Organismo, la Segreteria rifiuta il deposito della domanda.

6. Qualora la domanda si presenti completa rispetto agli elementi necessari sopraindicati e la parte istante provveda al versamento delle **Spese di avvio e di mediazione dovute dalla parte stessa per l'intero procedimento**, la Segreteria assegna immediatamente alla domanda un numero di protocollo, appone sulla stessa la data e l'ora del deposito e comunica alla parte che ha presentato la domanda la data, l'ora ed il luogo del primo incontro tra le parti.

Il luogo di svolgimento della mediazione è individuato in base al criterio della competenza territoriale; l'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo.

7. L'adesione della parte destinataria deve pervenire alla Segreteria non oltre 5 giorni dalla ricezione della richiesta di adesione al procedimento di mediazione inviata dall'Organismo.

8. L' incontro di mediazione verrà fissato dalla Segreteria entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative del servizio.

9. E' altresì necessario che ogni parte comunichi alla Segreteria entro 3 giorni dalla data dell'incontro chi sarà presente.

10. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte sul sito www.bsaonline.it . L'uso della forma telematica potrà **avvenire anche solo** per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

11. La Segreteria, all'esito del procedimento di mediazione rilascia alle parti che gliene fanno richiesta:

a) il verbale di accordo di cui all'art. 11, comma 3 del decreto legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo;

b) il verbale di mancata adesione, o di mancata partecipazione o di mancato accordo;

c) trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all'art. 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto legislativo.

Art. 4

Nomina del Mediatore

1. Il Mediatore può essere scelto congiuntamente dalle parti. Le parti possono fornire una comune indicazione del Mediatore tra quelli inseriti nella lista di BSA Srl. In questo caso l'Organismo si riserva la facoltà della sua eventuale designazione. Se le parti non esprimono nessuna preferenza, il Mediatore è nominato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi formati nel rispetto della normativa vigente. **La nomina del Mediatore avviene in considerazione della nazionalità delle parti, del luogo dove si svolge la mediazione, delle specifiche competenze professionali e delle competenze tecniche di settore che possano essere d'aiuto al buon fine della procedura, della disponibilità del Mediatore e dell'esistenza di manifesti conflitti d'interesse. In sede di prima applicazione del DM n. 145/11 il Mediatore sarà designato sulla base della professionalità desunta dal corso di studi e dal suo curriculum professionale. Trascorso un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del DM n. 145/11 il Mediatore sarà designato tra coloro che hanno partecipato ad almeno venti mediazioni ed abbiano un titolo di studio attinente alla materia in cui sono chiamati a mediare. I Mediatori che pur avendo superato positivamente il corso di cui all'art. 4 del D.M. n. 180/10 non abbiano almeno cinque anni di iscrizione al proprio albo o che non dimostrino di possedere una adeguata esperienza in materia di mediazioni dovranno svolgere un periodo di tirocinio partecipando ad almeno venti mediazioni. I tirocini sono gratuiti e non danno diritto ad alcun compenso. Tuttavia a seguito della partecipazione ad almeno cinque mediazioni potranno sostituire i mediatori per controversie nelle quali la parte convenuta non abbia aderito o siano di valore inferiore a 5.000,00 Euro.**

2. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nella lista consultabile sul sito www.bsaonline.it secondo i seguenti criteri:

- a) Se il valore della lite è inferiore ad euro 500.000,00, tenuto anche conto dell'eventuale preferenza espressa dalle parti, il Responsabile designa il Mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella lista dell'Organismo;
- b) Se il valore della lite è superiore ad euro 500.000,00, il Responsabile può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del Mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. Il Responsabile nomina Mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro giorni 5, il Responsabile nomina il Mediatore tra i candidati proposti.

3. Il nominativo di ciascun Mediatore è corredato da un dettagliato profilo.

4. E' facoltà delle parti indicare concordemente un Mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo.

5. I Mediatori ed i tirocinanti dovranno partecipare ai corsi di aggiornamento di cui all'art. 4 del D.M. n. 180/10. Nel caso il Mediatore non abbia frequentato i corsi di aggiornamento prescritti, non potrà essere nominato.

Art. 5

Le parti

1. L'incontro conciliativo ha come suo presupposto la volontà delle parti di cooperare tra loro

alla ricerca della soluzione più vantaggiosa possibile per le stesse, per cui si impegnano congiuntamente al Mediatore a cooperare costruttivamente per la riuscita del tentativo di conciliazione.

2. Le parti possono richiedere al Responsabile, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore. In caso di accoglimento della richiesta, il Responsabile nominerà un altro Mediatore delegando eventualmente la Segreteria della comunicazione.

3. Le parti partecipano all'incontro personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

4. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

5. Le parti possono essere assistite da Consulenti negoziatori di propria fiducia. L'assistenza da parte di un avvocato è consigliata e in ogni caso richiesta nelle controversie particolarmente complesse o di valore superiore ad euro 100.000,00, salvo espressa rinuncia della parte.

Art. 6

Adempimenti e responsabilità delle parti

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma ed il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art.6 del presente Regolamento;
- la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio;

- l'indicazione del valore della controversia;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

2. L'Organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alle responsabilità dell'Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato da parte dell'istante.

In tali casi sono responsabili esclusivamente le parti interessate.

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

Art.7

Il Mediatore

1. Il Mediatore non ha alcun potere decisionale in merito alla controversia. Egli facilita la comunicazione tra le parti per il raggiungimento di un accordo finale soddisfacente e vantaggioso per entrambe.

2. Il Mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno.

3. Il Mediatore non può imporre alle parti alcuna soluzione.

4. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

5. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi telefonicamente, su indicazione del Mediatore, sentite le parti.

6. Il Mediatore designato non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione per conto dell'Organismo di appartenenza.

7. Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, entro 3 giorni dalla sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Trascorso tale termine, in caso di mancata accettazione, il Responsabile provvederà alla sua tempestiva sostituzione. Nel caso in cui le funzioni di Mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione o sulla nomina provvede il Consiglio direttivo dell'Organismo.

8. Al Mediatore, ai suoi ausiliari ed agli esperti è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione d'opera o del servizio. Egli non può percepire compensi direttamente dalle parti.

9. Il Mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere **la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo** e a rispettare il codice di comportamento per i Mediatori. In casi eccezionali il Responsabile può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza. A procedimento iniziato, qualora il Mediatore comunichi al Responsabile fatti sopravvenuti che ne possano limitare l'imparzialità o l'indipendenza o possano costituire causa di impedimento, il Responsabile informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

10. L'accettazione dell'incarico da parte del Mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.

11. A seguito della designazione da parte del Responsabile, il Mediatore convoca personalmente le parti. **Nei casi di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo, il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e di mancato accordo, formato dal Mediatore ai sensi dell'art.11, comma 4 del decreto legislativo.**

12. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. **Non sono consentite comunicazioni riservate delle Parti al solo Mediatore eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.** Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di 3 mesi dalla conclusione della procedura.

13. Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta in caso di rifiuto espresso alla verbalizzazione di almeno una parte, in caso di esclusione della verbalizzazione nella clausola contrattuale, in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti.

14. Sentite le parti, il Responsabile può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti di legge.

15. Il Mediatore ha l'obbligo di portare a termine le procedure di mediazione che gli sono state assegnate nei termini stabiliti dal presente Regolamento, di formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative e di rispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa dell'Organismo.

16. L'Organismo, previo consenso delle parti, può far assistere alla mediazione uno o più uditori che hanno gli stessi doveri di riservatezza del Mediatore.

17. L'Organismo, su richiesta delle parti, o in ogni altra circostanza in cui il Mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera, provvederà alla sua sostituzione.

18. L'Organismo procederà alla sostituzione del Mediatore laddove si configurino, a suo carico, casi di: decadenza, incompatibilità, violazione degli obblighi della legge, dello statuto, del Regolamento e del Codice di comportamento dell'Organismo.

19. Ogni qualvolta l'Organismo nomini un nuovo Mediatore per una controversia già instaurata, non vi sarà aggravio di spese per le parti.

20. I Mediatori devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice di comportamento approvato dall'Organismo; essi, inoltre, devono mantenere gli *standard* qualitativi richiesti dall'Organismo frequentando corsi di formazione nonché corsi e/o seminari di aggiornamento indetti dallo stesso o da enti debitamente certificati, secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore : **in particolare sono tenuti a svolgere un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'art.24,c.1 del decreto n.150/23, di durata non inferiore a 10 ore** . L'Organismo si riserva la facoltà, nel rispetto degli standard minimi indicati dalla legge, di richiedere requisiti ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modifica del Regolamento.

Art.8

Il Mediatore ausiliario e gli accordi di collaborazione

1. In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche il Responsabile dell'Organismo può nominare uno o più Mediatori ausiliari.

2. Il Mediatore ausiliario concorre nell'indennità di mediazione con il Mediatore nominato.

3. Il Responsabile potrà avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi con i quali l'Organismo abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, aventi per oggetto la medesima controversia.

4. Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche che non possono essere affrontate tramite uno o più Mediatori ausiliari, il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenere gli eventuali oneri in egual misura o nella misura che riterranno di comune accordo. **A condizione che tutte le parti siano d'accordo tali relazioni peritali potranno essere prodotte nell'eventuale giudizio.**

Art.9

Decadenza ed incompatibilità del Mediatore

1. La qualifica di Mediatore si perde:

- a) qualora vengano meno i requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità di cui al D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 o richiesti da decreti successivi in materia;
- b) per violazioni dei doveri posti a carico del Mediatore dalla legge, dai regolamenti, dal Codice di comportamento o dal Regolamento dell'Organismo;
- c) in presenza delle situazioni di incompatibilità dovute a previsioni di legge;
- d) per il rifiuto immotivato allo svolgimento della mediazione.

2. L'Organismo delibera la cancellazione del Mediatore dall'Elenco gestito dall'Organismo stesso, nei casi previsti dal presente Regolamento, ovvero qualora ne faccia richiesta il Mediatore medesimo.

3. Ove si verificano le ipotesi sub a), b), c) del comma 1 il Consiglio Direttivo, appena sia venuto a conoscenza della causa di decadenza, dichiara decaduto il Mediatore. Nel caso in cui, all'atto della dichiarazione di decadenza del Mediatore sussistano mediazioni in corso assegnate a detto Mediatore, il Responsabile nomina un nuovo Mediatore.

4. Nel caso in cui il Mediatore richieda la cancellazione dall'Elenco, deve portare a termine le mediazioni in corso; in caso di inadempienza il Responsabile nomina un nuovo Mediatore.

5. Al momento dell'accettazione dell'incarico il Mediatore, per ciascun affare per il quale è designato dichiara:

- 1) di non avere con alcuna delle parti rapporti di coniugio, di parentela e di affinità in linea retta in qualunque grado ed in linea collaterale sino al terzo grado incluso;
- 2) di non avere e di non avere avuto nei precedenti due anni rapporti di lavoro, dipendente e non, con alcuna delle parti, che possano avere rilevanza e/o influenza alcuna sulla propria prestazione conciliativa;
- 3) di voler svolgere con assoluta imparzialità il compito affidatogli.

Art.10

Conclusione della mediazione

1. La Mediazione si considera conclusa quando:

- a. le parti hanno conciliato la controversia;
 - b. in caso di impossibilità a raggiungere una conciliazione;
2. Il Mediatore può aggiornare l'incontro di mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.
3. Se è raggiunto un accordo, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. **Il verbale riporta i dati identificativi delle parti, il luogo e la data del tentativo, gli estremi dell'iscrizione dell'Organismo nel registro degli Organismi di Mediazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo. Il Mediatore è tenuto ad avvisare le parti se ritiene che l'accordo violi la legge, sia gravemente iniquo per una o più parti, sia basato su informazioni erranee, sia il risultato di negoziati in mala fede o non possa essere eseguito.**
4. Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il Mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concordemente richiesta in qualunque momento del procedimento. Spetta al Mediatore nominato o ad altro appositamente designato dal Responsabile dell'Organismo, valutare se sussistano gli elementi necessari alla formulazione della proposta. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 28/10. **Il Mediatore discute inoltre con le parti circa la possibilità di ricorrere ad un'altra procedura di risoluzione della controversia. In tale ipotesi deve essere redatto verbale firmato dalle parti con il quale si stabilisce che in caso di fallita conciliazione, la controversia venga risolta mediante l'arbitrato e/o con altre forme di risoluzione alternativa delle controversie.**
5. Il Responsabile, tenuto conto delle circostanze, può affidare la formulazione della proposta, sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire, ad un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora il procedimento o ad un esperto iscritto negli albi dei consulenti presso i Tribunali.
6. La proposta non può essere formulata dal Mediatore nel caso di mancata partecipazione di una o più parti (contumacia).
7. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al Mediatore e all'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In caso di mancata risposta entro tale termine, la proposta del Mediatore si considera rifiutata.
- Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
8. Se è raggiunto l'accordo, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del Mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
9. Ove le parti non accolgano la proposta, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 5 giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione delle parti.
- Il Mediatore ne dà atto con apposito verbale sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Ove, pur non accogliendo la proposta del Mediatore, ciascuna delle parti indichi, rispetto ad essa, la propria definitiva posizione oppure le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare, di tali posizioni il Mediatore dà atto nel verbale di fallita conciliazione.

10. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un Mediatore dell'Organismo diverso da quello nominato, su incarico del Responsabile dell'Organismo.

11. Il processo verbale, unitamente a tutta la documentazione, è depositato presso la Segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia originale alle parti, regolarmente costituite, che ne facciano richiesta, **anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo. Il Responsabile dell'Organismo trasmette la proposta del mediatore di cui all'art. 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto legislativo. Il verbale va redatto in tante copie originali per quante siano le parti più una copia per l'Organismo.**

12. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento, da trasmettere **in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento**, al Responsabile del registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, **in copia sottoscritta dalla parte con l'indicazione delle sue generalità.**

13. Eventuali oneri fiscali derivanti dalla procedura di mediazione rimarranno a carico delle parti.

Art. 11

Mediazione nell'azione di classe

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 Settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Art. 12

Riservatezza

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate. La procedura di mediazione è coperta da riservatezza in tutte le sue fasi. Nell'istanza di mediazione e nell'atto di adesione alla procedura di mediazione, ciascuna parte è tenuta a dichiarare espressamente l'impegno a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti nel presente articolo.

2. Il Mediatore e tutti coloro che prestino il proprio servizio all'interno dell'Organismo non possono essere obbligati a riferire notizie e fatti appresi nel corso della mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura, né ad essi può essere deferito giuramento decisorio.

3. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

- a. opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte o dal Mediatore nel corso degli incontri di mediazione;
 - b. ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di mediazione;
 - c. la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal Mediatore.
4. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
- a. tutte le parti consentono a derogarvi;
 - b. in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
 - c. esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona;
 - d. esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.
5. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell'ambito della mediazione.
6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi della procedura di mediazione nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo alla procedura di mediazione o formatosi nel corso della procedura stessa.
7. Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il Mediatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di mediazione, a testimoniare in merito ai fatti e alle circostanze di cui essi sono venuti a conoscenza in occasione del procedimento, nel corso del giudizio che venga promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di mediazione, ovvero di qualsiasi altro giudizio.

Art. 13

Indennità

1. I costi della mediazione da corrispondere all'Organismo, che includono le spese amministrative e l'onorario del Mediatore, sono quelli in vigore al momento dell'avvio della mediazione. Essi sono a carico delle parti e si dividono egualmente ed in via solidale tra le stesse.
2. Per le Spese di Avvio e per le Spese di Mediazione è dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella di cui al presente Regolamento. **È facoltà della parte istante farsi carico anche delle indennità di mediazione della parte convocata. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.**
3. Il mancato pagamento delle Spese di Avvio e di Mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo.
4. Le Indennità di procedura sono versate dalle parti all'atto del deposito, rispettivamente, dell'istanza di mediazione e dell'atto di adesione alla procedura di mediazione.
5. L'omesso pagamento delle Indennità di procedura della parte convenuta prima della data fissata per il primo incontro di mediazione, è considerato quale mancata adesione di detta parte all'esperimento del tentativo di mediazione.
6. Il valore della lite è indicato nell'istanza di mediazione a norma del Codice di Procedura Civile e **qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile decide il valore di riferimento fino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.**

7. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, le parti ne sostengono gli oneri determinati secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti, in eguale misura e in via solidale.

8. Qualora all'esito del procedimento, l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti, **l'Organismo richiede** l'indennità corrispondente al valore dell'accordo, che graverà su entrambe le parti solidalmente.

9. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. n. 28/10, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

10. Il Consiglio Direttivo dell'Organismo ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, arrotondato all'euro superiore.

11. **Gli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al D.M. n. 150/2023, sono derogabili.**

14. **Accertamenti anagrafici, visure, copisteria ed altri servizi richiesti dalle parti saranno da ritenersi oneri aggiuntivi rispetto all'indennità di mediazione. Il rilascio da parte della Segreteria dell'Organismo dei verbali redatti in sede di mediazione è subordinato al pagamento, da parte del richiedente, delle seguenti indennità:**

a) per il verbale di accordo Euro 50,00 se è previsto l'invio tramite posta certificata o a mezzo fax (l'importo verrà maggiorato di Euro 10,00 se è richiesto l'invio tramite raccomandata);

b) per il verbale di mancata adesione o mancato accordo Euro 15,00 se è richiesto l'invio tramite posta certificata o a mezzo fax (l'importo verrà maggiorato di Euro 10,00 se è richiesto l'invio tramite raccomandata);

c) la richiesta di omologa del verbale di accordo è un servizio che la Segreteria dell'Organismo offre previo pagamento della somma di Euro 150,00.

Art. 14

Diritto di accesso e trattamento dei dati personali

1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custoditi in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato. Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo Mediatore.

2. I dati raccolti dall'Organismo sono trattati nel rispetto delle disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.15

Sospensione e cancellazione dell'Organismo – Effetti sui procedimenti in corso

1. Il Ministero della Giustizia esercita funzioni di controllo sull'Organismo e può disporre la sospensione, nei casi di violazione della vigente normativa e, nei casi più gravi, anche la cancellazione.

2. In caso di sospensione dell'Organismo, i procedimenti in corso rimangono sospesi fino al procedimento di revoca della sospensione stessa.

3. In caso di cancellazione dell'Organismo, il Responsabile può stipulare, entro trenta giorni, protocolli d'intesa con altri Organismi per la cessione dei procedimenti in corso prediligendo, ove possibile, per ciascun procedimento, gli Organismi con cui collabora il Mediatore già designato. Fino alla comunicazione alle parti dell'avvenuta cessione, il procedimento rimane sospeso. Se non si procede nei termini di cui sopra alla cessione, l'Organismo restituisce alle parti le spese di conciliazione incassate ed il procedimento di conciliazione si estingue.

Art.16

Ruolo del Mediatore in altri procedimenti

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della mediazione.

Art.17

Interpretazione ed applicazione delle norme

1. Il Mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.

Tutte le altre regole procedurali sono interpretate ed applicate dall'Organismo.

L'Organismo può modificare il Regolamento, rispettando gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa di riferimento, su iniziativa del Responsabile. Le modifiche non hanno effetto sulle procedure in corso.

Il Regolamento applicabile è quello in vigore al momento in cui la parte istante deposita la domanda di conciliazione.

Art.18

Legge applicabile

1. La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

Si allega:

I- Tabella delle Indennità di mediazione

II- Codice europeo di condotta per mediatori

III- Scheda di valutazione del servizio di mediazione di BSA Srl

Tabelle delle indennità di mediazione

Le indennità e le modalità di pagamento sono dettagliatamente determinate ai sensi del Capo V del decreto ministeriale del 24 ottobre 2023 n. 150. In particolare, l'indennità complessiva di mediazione che ciascuna parte deve corrispondere comprende le seguenti voci:

A. SPESE DI AVVIO

Le spese di avvio, per parte (a valere sul totale), sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla controparte al momento dell'adesione al procedimento.

B. SPESE DI MEDIAZIONE

Le spese di mediazione comprendono sia i costi di amministrazione della procedura sia l'onorario del mediatore per la preparazione e lo svolgimento del tentativo di conciliazione e sono calcolate sulla base della tabella adottata da questo Organismo.

TABELLA SPESE DI AVVIO E SPESE DI MEDIAZIONE per le procedure che rientrano nei settori in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità, per le procedure demandate dal giudice e per le procedure volontarie.

| | Valore massimo della lite | Avvio e Prima riunione | Seguito senza conciliazione | Totale | Conciliazione alla prima riunione | Totale | Seguito con conciliazione | Totale |
|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | 1.000 | 97,6 | 19,52 | 117,12 | 21,47 | 119,07 | 24,4 | 122 |
| | 5.000 | 190,32 | 39,04 | 229,36 | 42,94 | 233,26 | 48,8 | 239,12 |
| | 10.000 | 190,32 | 165,92 | 356,24 | 182,51 | 372,83 | 207,4 | 397,72 |
| | 25.000 | 190,32 | 312,32 | 502,64 | 343,55 | 533,87 | 390,4 | 580,72 |
| | 50.000 | 190,32 | 585,6 | 775,92 | 644,16 | 834,48 | 732 | 922,32 |
| | 150.000 | 273,28 | 1.005,28 | 1278,56 | 1.105,81 | 1379,09 | 1.256,60 | 1529,88 |
| | 250.000 | 273,28 | 1.298,08 | 1571,36 | 1.427,89 | 1701,17 | 1.622,60 | 1895,88 |
| | 500.000 | 273,28 | 2.274,08 | 2547,36 | 2.501,49 | 2774,77 | 2.842,60 | 3115,88 |
| | 1.500.000 | 273,28 | 3.640,48 | 3913,76 | 4.004,53 | 4277,81 | 4.550,60 | 4823,88 |
| | 2.500.000 | 273,28 | 4.323,68 | 4596,96 | 4.756,05 | 5029,33 | 5.404,60 | 5677,88 |
| | 5.000.000 | 273,28 | 6.178,08 | 6451,36 | 6.795,89 | 7069,17 | 7.722,60 | 7995,88 |
| | Oltre 5.000.000 | 273,28 | 6.190,44 | 6463,72 | 6.809,49 | 7082,77 | 7.738,60 | 8011,88 |
| Indeterm. basso | 0,01 - 1000 | 165,92 | 1.112,64 | 1278,56 | 1.223,90 | 1389,82 | 1.390,80 | 1556,72 |
| Indeterm. medio | 1000,01 - 50000 | 224,48 | 1.200,48 | 1424,96 | 1.320,53 | 1545,01 | 1.500,60 | 1725,08 |
| Indeterm. alto | 50000,01 - 5000000 | 273,28 | 1.298,08 | 1571,36 | 1.427,89 | 1701,17 | 1.622,60 | 1895,88 |

* (Tutti gli importi si intendono a lordo di IVA)

MODALITA' DI PAGAMENTO

La domanda di mediazione è irricevibile se, all'atto del suo deposito, la parte istante non provvede a pagare, o non dimostra di avere già corrisposto le Spese di avvio del procedimento e le Spese di mediazione come da tabella adottata dall'Organismo. In caso di mancato pagamento BSA Srl non procederà ad alcuna attività, non nominerà alcun mediatore, né rilascerà alcun verbale o attestazione di sorta.

Qualora le parti invitate in mediazione non si presentino oppure non comprovino l'avvenuto pagamento di quanto a loro carico, il Mediatore dichiarerà conclusa la mediazione, redigendo verbale negativo.

Per contro, se la parte invitata in mediazione accetterà di parteciparvi, la mediazione avrà corso solo se, in precedenza al primo incontro con il Mediatore incaricato dal Responsabile dell'Organismo, l'intero importo complessivamente dovuto per la mediazione sia stato integralmente versato (Spese di mediazione dovute dalle parti tutte in base allo scaglione tariffario applicabile più Spese di avvio del procedimento).

Pertanto, in occasione del primo incontro di mediazione, le parti invitate in mediazione dovranno consegnare al Mediatore copia della certificazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto rispettivamente a loro carico. In difetto, il Mediatore predisporrà un differimento del primo incontro, onde consentire alle parti interessate alla mediazione di provvedere ai pagamenti. Decorso inutilmente tale termine, il mancato pagamento delle indennità di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo.

Come da Regolamento il valore complessivo della controversia viene determinato tenendo anche conto di eventuali aumenti di valore delle materie oggetto di discussione, sia per effetto di domande rivolte dalla parte invitata in mediazione nei confronti di chi ha promosso la procedura, sia qualora l'accordo finale (la conciliazione) volontariamente raggiunto dalle parti risulti di valore superiore rispetto a quello del valore delle domande che le parti si sono inizialmente rivolte.

In caso di successo della mediazione sono dovute le spese di mediazione come da tabella adottata dall'organismo. Detto importo, di cui le parti tutte sono solidalmente responsabili, andrà corrisposto entro 7 giorni dalla chiusura della mediazione ed è condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo.

I costi per l'eventuale attività di un esperto tecnico, a cui le parti decidano concordemente di ricorrere, non sono compresi nelle indennità di mediazione sopra citate.

Ai fini dell'applicazione del presente tariffario, per "parte" si intendono i soggetti immediatamente riconducibili ad uno specifico centro di interessi unitario. Per chiarimenti al riguardo si invita a contattare la Segreteria dell'Organismo, la cui decisione è vincolante.

Tutti gli importi possono essere oggetto di modifica previo accordo delle parti e BSA Srl. Le spese non previste ai sensi del Capo V del decreto ministeriale del 24 ottobre 2023 n. 150 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle Tabelle delle indennità. Tutti gli importi sono al netto di IVA.

Gli importi sono determinati da BSA Srl ai sensi del Capo V del decreto ministeriale del 24 ottobre 2023 n. 150.

Qualunque pagamento in favore della BSA Srl va fatto esclusivamente sul conto corrente bancario indicato sul sito internet www.bsaonline.it o mediante pagamento elettronico (carta di credito) presso la sede principale dell'Organismo. Non sono ammesse, né riconosciute, altre forme di pagamento.

Allegato II

Codice europeo di condotta per mediatori

I mediatori di BSA Srl aderiscono al codice di condotta redatto da un gruppo di esperti con l'assistenza della Commissione europea e presentato a Bruxelles il 2 Luglio 2004.

ART. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se

sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;

– il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.



• via Calatafimi 38/B-2
63039 San Benedetto del Tronto (AP)
tel. +39 0735 576505
fax +39 0735 588267

• viale Vittorio Veneto 22/D
42015 Correggio (RE)
tel. +39 0522 732829

www.bsaonline.it
info@bsaonline.it

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.



• via Calatafimi 38/B-2
63039 San Benedetto del Tronto (AP)
tel. +39 0735 576505
fax +39 0735 588267

• viale Vittorio Veneto 22/D
42015 Correggio (RE)
tel. +39 0522 732829

www.bsaonline.it
info@bsaonline.it

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Allegato III

Scheda di valutazione del servizio di mediazione di BSA SRL

Sede _____ Prot. n. _____/ _____

Data _____ Mediatore _____

Scala di valutazione: 1=valore minimo - 5=valore massimo

1. VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale. **1 2 3 4 5**

2. La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso ad un tribunale? **1 2 3 4 5**

2. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura. **1 2 3 4 5**

2. Adeguatezza e comfort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione. **1 2 3 4 5**

3. VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

1. Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura. **1 2 3 4 5**

2. Abilità del mediatore nel facilitare una soluzione per la composizione della lite. **1 2 3 4 5**

4. IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:
